



<b>Data:</b>	<b>Sandigliano, 20 Luglio 2023</b>	<b>Documento n.:</b>	<b>2.2</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi</b>	<b>Ora:</b>	<b>21.45</b>
<b>Da</b>	Commissari Sportivi		
<b>A</b>	Concorrente/Conducente GIORGIONI Stefano Lic. N. 334603, in qualità di 1° Conducente della vettura n. 21 e Tutti i Concorrenti		

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il reclamo dal concorrente, la notifica del direttore di gara, avendo esaminato il caso, convocato e ascoltato il concorrente/conducente [Giorgioni Stefano], avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

**Vettura N° e**

**Conducente:** #21 - GIORGIONI Stefano Lic. N. 334603

**Concorrente:** GIORGIONI Stefano Lic. N. 334603

**Data e ora:** 18 Luglio 2023  
(del fatto)

**Fatto:**

Il Direttore di Gara, a seguito di comunicazione pec inviata all'Organizzatore della gara da parte della Guardia di Finanza di Biella, constatava la violazione delle norme sulle ricognizioni in capo al conducente cui la presente decisione è indirizzata. Ciò comportava l'emissione di apposito provvedimento (notifica n. 1 del DG doc. 3.5), con il quale venivano applicate le corrispondenti sanzioni previste:

- Non ammissione alla gara;
- Ammenda di € 5.000,00;

in conformità della N.G. Rally 2023 – punto 15.3.5 lett. a).

Avverso il provvedimento emesso dal Direttore di Gara, il conducente interessato presentava apposito reclamo, sollevando le seguenti eccezioni:

1. " ... viene contestata la presenza sul tratto della PS1 (Città di Biella), ma non è indicato il luogo esatto";
2. "non risulta agli atti che l'organizzatore abbia incaricato alcuna autorità per eseguire controlli mirati in merito alle ricognizioni sul percorso di gara, così come prescritto all'art. 15.3.5 lett. a) della NG Rally 2023";
3. "ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15.3.5 lett. A) del NG 2023 tabella 2b, sono da considerarsi valide solo le segnalazioni inerenti a infrazioni del CDS (codice della strada) e dei relativi verbali che, nel caso in esame non sono presenti.

*Il sottoscritto dichiara di non aver mai ricevuto e/o visionato verbali redatti dalle forze dell'ordine in merito all'episodio qui contestato";*

Il reclamante, sulla base delle osservazioni di cui sopra, chiede pertanto l'annullamento della sanzione inflitta e "... comunque la sospensione condizionale della pena".

**Violazione:**

RSN 2023 – art. 89 lett. p). Obblighi particolari dei conducenti.

NG Rally 2023 – punto 15.2. Ricognizioni autorizzate e ricognizioni vietate.

RPG "36° Rally Lana" – punto 4.4. Consegna Road Book e ricognizioni con vetture di serie.

**Visti gli articoli di riferimento:**

RSN 2023 – art 210.3 III) Poteri lett. t).

N.G. Rally 2023 – punto 15.3.5 lett. a)



**Decisione:** il reclamo è ammissibile.

Il reclamo NON è fondato.

Il reclamo NON è accolto.

**Di confermare le sanzioni applicate al Conducente GIORGIONI Stefano Lic. N. 334603, comminate con la notifica n. 1 del DG (doc. 3.5), in applicazione della N.G. Rally 2023 – punto 15.3.5 lett. a).**

**La tassa di reclamo versata dal reclamante, di € 350,00, deve essere incamerata.**

**Motivazione:**

Si premette che il reclamo è ammissibile, in quanto è stato presentato alle ore 19.20 del giorno 19.07.2023, entro il termine dei 30 minuti che seguono il Notifica n. 1 del Direttore di Gara (documento ricevuto da GIORGIONI Stefano alle ore 18.58 del 19.07.2023), nel rispetto del termine prescritto dal punto 15.3.5 della NG Rally 2023.

Il reclamante avendo comunicato di essere impossibilitato a presentarsi personalmente, veniva convocato mediante comunicazione affissa all'albo di gara. Il Concorrente accettava pertanto di essere sentito telefonicamente il giorno giovedì 20 Luglio 2023 alle ore 21:30 alla presenza di tutti i Commissari Sportivi.

In tale occasione il sig. Giorgioni Stefano ha confermato le obiezioni descritte nel reclamo presentato.

Passando all'esame del reclamo, questo Collegio ritiene in primo di luogo di dover fornire adeguato risposta alle eccezioni che sono state sollevate (testualmente riportate nel paragrafo "fatto" della presente decisione).

Risposta alla eccezione n. 1.

Nella Comunicazione pec della Guardia di Finanza Gruppo Biella prot. 0242332/2023 del 19.07.2023, inviata all'Organizzatore, viene segnalata che "... omissis ... in data 18.07.2023, militari di questo reparto hanno effettuato un posto di controllo sul tracciato della PS 1 "Città di Biella" – Rally della Lana 2023, identificando i seguenti equipaggi iscritti intenti alla ricognizione del percorso: Autovettura targata XXXXXXXX condotta da GIORGIONI Stefano nato a Xxxxxx il XX.XX.XXXX con la presenza di PASSONE Roberta nata a Xxxxxx il XX.XX.XXXX"

Nella nota di cui sopra, sebbene non riporti una indicazione puntuale del luogo dove è stato identificato il reclamante da parte della Guardia di Finanza di Biella, nella stessa comunicazione viene comunque precisato che il posto di controllo era ubicato sul tracciato della PS1 Città di Biella, ovvero una punto ricadente nel tratto di strada compreso tra lo "Start" ed il "fine Prova".

Successivamente la GdF, dietro richiesta verbale della Direzione Gara, precisava il posto di controllo dove veniva accertata la presenza dei conducenti sulla PS1, era collocata al km 21,89, in corrispondenza dell'intermedio n. 6.

A prescindere dalla precisazione intervenuta successivamente, La Guardia di Finanza di Biella, come qualsiasi altro soggetto, è a conoscenza del percorso del Rally dal momento in cui lo stesso viene reso pubblico da parte dell'organizzatore e pertanto, anche la GdF aveva tutti gli elementi per predisporre la segnalazione che è stata inviata (es. definire il conducente intento ad effettuare le ricognizioni, in quanto identificato nel posto di controllo operante lungo il percorso di gara).

Pertanto i CC.SS. ritengono che la comunicazione in questione un documento probante, anche nel caso di non conoscenza del punto esatto dove è stata rilevata la presenza del Conducente Giorgioni



Stefano, per permettere al Direttore di Gara di emettere il provvedimento sanzionatorio (vedi notifica n. 1 del DG, doc. 3.5).

Risposta alla eccezione n. 2

I controlli sulle ricognizioni, con particolare riguardo a quelli svolti nel periodo antecedente la manifestazione (come nel caso di specie), costituiscono un adempimento a cui gli organizzatori devono assolvere, fornendo anche assistenza al personale delle Forze dell'Ordine preposto.

La segnalazione della Guardia di Finanza, citata nella risposta all'eccezione n. 1, fa presumere a questo Collegio che l'Organizzatore abbia fornito il supporto necessario nell'accertamento delle violazioni inerenti le norme che regolamentano le ricognizioni.

E comunque si precisa che, tralasciando le considerazioni di cui sopra, si ricorda che le Forze dell'Ordine possono intraprendere autonomamente tutte le azioni di controllo che ritengono opportuno.

I Commissari Sportivi ritengono pertanto impropria l'obiezione per cui *"non risulta agli atti che l'organizzatore abbia incaricato alcuna autorità per eseguire controlli mirati in merito alle ricognizioni del percorso di gara ... omissis ..."*.

Risposta alla eccezione n. 3

I controlli sulle ricognizioni possono essere effettuati, come anche precisato nella risposta all'eccezione n. 2, anche autonomamente dalle Forze dell'Ordine a cui gli organizzatori devono fornire il necessario supporto. Nell'ambito di dette verifiche possono essere rilevate dalle Autorità competenti delle infrazioni al Codice della Strada, le quali dovranno essere trasmesse alla Direzione Gara per i provvedimenti conseguenti.

Mentre per il caso in esame, nella segnalazione della Guardia di Finanza Gruppo Biella, non viene fatto alcun cenno circa eventuali sanzioni amministrative comminate per il non rispetto del CdS, ma viene comunicato di aver solo rilevato la presenza di alcuni conduttori (tra cui anche il sig. GIORGIONI Stefano) sul percorso interessato dalla PS 1 « Città di Biella » il giorno 18.07.2023, mentre le ricognizioni autorizzate (con vetture di serie), in base al RPG approvato, erano programmate per il giorno giovedì 20.07.2023, nelle seguenti fasce orarie :

- Dalle ore 10.00 alle ore 15.00;
- Dalle ore 16.00 alle ore 23.00.

La penalità notificate dal Direttore di Gara al Concorrente/Conducente interessato, si fondano pertanto sul principio per cui "Le ricognizioni non autorizzate sul percorso sono vietate. È considerata ricognizione anche la sola presenza di un conduttore sul percorso delle prove speciali nel periodo antecedente la partenza del Rally, al di fuori del programma delle ricognizioni previsto dall'Organizzatore", così come definito dal punto 15.2 della N.G. Rally 2023. Nel medesimo articolo citato viene fatto specifico rinvio alle penalizzazioni da applicare, in tale caso, facendo riferimento al punto 15.3.5 della NG Rally 2023.

Dalla lettura combinata dei riferimenti normativi sopra citati, questo Collegio ritiene che le penalizzazioni inflitte siano state correttamente applicate per il caso specifico ed in relazione alla normativa di riferimento che regola le Ricognizioni.

Dopo aver fornito puntuali riscontri a tutte le eccezioni contenute nel reclamo presentato, si ritiene di dover analizzare l'accaduto, da un punto vista complessivo.

La segnalazione pec della Guardia di Finanza – Gruppo di Biella (vedi estremi riportati nella risposta all'eccezione n. 1), fornisce un'informazione inequivocabile, ovvero la presenza del concorrente/conducente GIORGIONI Stefano (iscritto al « 36° Rally Lana » con il n. di gara #21) lungo il percorso della PS1 il giorno martedì 18.07.2023.

Il rilievo effettuato dalla GdF si colloca temporalmente tra la pubblicizzazione del percorso di gara (es. : disponibilità video PS, pubblicazione RPG approvato, ecc.) ed il momento previsto per le ricognizioni con vetture di serie: Giovedì 20 Luglio 2023 dalle ore 10.00 alle 15.00 e dalle ore 16.00 alle 23.00.



Pertanto la ricognizione, effettuata dal reclamante, non poteva essere effettuata, così come definito dal punto 15.2 della NG Rally 2023, in quanto rientra nella definizione di quelle che sono "vietate". All'infrazione descritta, in base al punto 15.3.5 lett. a) Sanzioni della NG Rally 2023, trattandosi di una infrazione nel periodo antecedente le ricognizioni regolamentate, commessa da un conduttore senza priorità, le sanzioni corrispondenti sono quelle indicate al punto 2b) del prospetto (cfr. non ammissione alla gara, ammenda di € 5.000,00); penalità che sono state applicate al reclamante con la Notifica n. 1 del Direttore di Gara (doc. 3.5 del 19.07.2023).

Per questi motivi, il Concorrente/Conduttore GIORGIONI Stefano è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto di dover confermare le penalità inflitte dal Direttore di Gara secondo quanto previsto dalla N.G. Rally 2023 – punto 15.3.5 lett. a).

In base a quanto previsto dall'art. 215 del RSN, l'infrazione commessa ricade nella violazione per principio di lealtà sportiva di cui all'art. 8.1 del RSN 2023. Pertanto la presente decisione è immediatamente esecutiva anche in caso di preavviso appello.

### I Commissari Sportivi

Claudio Gasparri  
Presidente

Maria Luisa Cavallo

Francesco Bigatto

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 2 dei Commissari Sportivi:

Data: ..... Ora: ..... Firma: .....

DECISIONE NOTIFICATA AL CONDUTTORE GIORGIONI STEFANO MEDIANTE  
AFFISIONE ALL'ALBO DI GARA "ON-LINE"

Esposto alle: ...h.22:55 DEL 20/07/2023